

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con ricorso registrato al n. 90 per l'anno 2007 il Sig. Giancarlo ZANDA chiese al Giudice di Pace di Sinnai l'annullamento della cartella di pagamento del canone per la fornitura dell'acqua relativo all'anno 2003;

- che con sentenza n. 04 del 2009, notificata all'Ente in forma esecutiva il 27/01/2009, il medesimo Giudice accolse il ricorso, annullando la cartella di pagamento e compensando le spese.

RILEVATO che con atto di avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione di sanzioni assunto al prot. 6926 del 14 novembre u.s. l'Agenzia delle Entrate, constatata la mancata volontaria registrazione della sentenza sopra citata, ne richiede l'adempimento nonché il pagamento della relativa sanzione, per un totale di € 203,11;

CONSIDERATO che non vi sono i presupposti per l'impugnazione del predetto avviso di liquidazione dell'imposta, il cui pagamento deve essere altresì effettuato entro i sessanta giorni successivi alla notifica e quindi entro il 13/01/2012;

RITENUTO perciò doveroso il pagamento del tributo, salva la ripetizione di metà dell'importo dal coobbligato solidale Giancarlo ZANDA;

RITENUTO altresì il previo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

Si propone quindi di deliberare:

DI RICONOSCERE il debito fuori bilancio derivante ai sensi della norma di cui all'art. 194, comma 1 lett. a) per € 203,11 derivante dalla omessa registrazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sinnai n. 04 del 2009;

DI PROVVEDERE al finanziamento di detta spesa mediante l'utilizzo di entrate correnti;

DI INVIARE copia della presente alla Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per la Sardegna e all'organo di Revisione.